REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 ottobre 2026 n.160

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti l'articolo 59, comma 1 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, l'articolo 6 della Legge 6 novembre 2018 n.139 e l'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113;
Visti gli articoli 19, 20, 22 e 23 della Legge 6 novembre 2018 n.139;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.25 adottata nella seduta del 29 settembre 2026;
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

NORME DI SEMPLIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO NEL RECLUTAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente decreto delegato, nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 59, comma 1 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, di cui all'articolo 6 della Legge 6 novembre 2018 n.139 e di cui all'articolo 25, comma 1 della Legge 7 luglio 2020 n.113:
a) semplifica e riordina il procedimento per la stipula del contratto per i medici in formazione specialistica di cui al Decreto Delegato 26 maggio 2017 n.53 ed al Decreto Delegato 4 novembre 2022 n.151;
b) semplifica il procedimento di concorso per il reclutamento di Dirigenti Medici (di seguito brevemente DIRMED) e di personale su PDR sanitari, socio-sanitari e tecnico-specialistici in ambito sanitario e socio-sanitario, modificando l'Allegato 3 alla Legge n.139/2018, la Legge 31 luglio 2009 n.107, il Decreto Delegato 2 agosto 2012 n.106 ed il Decreto Delegato 12 marzo 2018 n.26 e loro successive modifiche.
2. Il presente decreto delegato, inoltre, nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 della Legge n.139/2018, modifica gli importi dell'indennità di specificità medica, dell'indennità di complessità, dell'indennità di esclusività e della retribuzione di risultato con riferimento al DIRMED con incarico professionale a livello 1.
3. Il presente decreto delegato, infine, modifica le disposizioni dettate dall'articolo 7, comma 4 del Decreto Delegato 9 gennaio 2026 n.1 in materia di trattamento retributivo del DIRMED con

esperienza professionale maturata presso strutture esterne all'Istituto per la Sicurezza Sociale (di seguito brevemente ISS).

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finalizzati ad agevolare il reclutamento, da parte ISS, sia di giovani medici specializzati sia di personale medico con esperienza professionale già consolidata, rafforzando l'attrattività del sistema sanitario sammarinese.

CAPO II
SEMPLIFICAZIONE E RIORDINO DEL PROCEDIMENTO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 2
(*Modifiche all'articolo 1 del Decreto Delegato n.53/2017*)

1. L'espressione "anche attraverso la partecipazione ad una scuola di specializzazione medico-chirurgica, mediante la previsione di posti a favore dei laureati in medicina e chirurgia in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2-*quater*," di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato n.53/2017 è modificata in "anche attraverso la partecipazione ad una scuola di specializzazione medico-chirurgica o sanitaria non medica, mediante la previsione di posti a favore di soggetti in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica previsto per l'accesso a tali scuole nonché dei requisiti di cui all'articolo 2-*quater*".

Art. 3
(*Modifiche all'articolo 2-bis del Decreto Delegato n.53/2017*)

1. L'espressione "contratto di formazione specialistica" contenuta al comma 2 dell'articolo 2-*bis* del Decreto Delegato n.53/2017 è modificata in "contratto preliminare per i medici aspiranti alla formazione specialistica".

Art. 4
(*Modifiche all'articolo 2-ter del Decreto Delegato n.53/2017*)

1. L'articolo 2-*ter* del Decreto Delegato n.53/2017 è così sostituito:

"Art. 2-*ter*
(*Contratti per i medici in formazione specialistica*)

1. Il rapporto fra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e il medico in formazione specialistica che abbia beneficiato del contributo di cui all'articolo 2 è regolato, alternativamente o cumulativamente, da:

a) contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, avente ad oggetto incarico professionale in formazione stipulato ai sensi dell'articolo 16, comma 5 e degli Allegati 1 e 2 alla Legge 6 novembre 2018 n.139 e successive modifiche, ai sensi dell'articolo 29 della Legge 15 settembre 2023 n.132, nonché ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del Decreto Delegato 12 novembre 2024 n.171. I medici assunti in formazione non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività libero professionale. Nel caso di stipula del contratto di lavoro subordinato di cui alla presente lettera, il compenso economico corrisposto dalla Scuola di Specializzazione dell'Università con la quale sia stato sottoscritto l'accordo di collaborazione ovvero l'intesa specifica previsti all'articolo 1 è sospeso ovvero rimodulato per tutta la durata dell'assunzione, secondo i termini definiti nel medesimo accordo ovvero intesa specifica;

b) contratto di formazione specialistica che disciplina l'attività svolta presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale quale modalità di espletamento del percorso di studio di specializzazione medica. Tale contratto è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente o convenzionale, fatta eccezione per specifiche deroghe disposte dal Comitato Esecutivo per lo svolgimento di attività lavorativa occasionale e temporanea.

2. I contratti di cui al comma 1 contengono:

a) l'impegno, per il medico in formazione specialistica, di rifondere il contributo erogato a suo favore dall'Istituto per la Sicurezza Sociale entro un periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto medesimo e secondo il piano di cui alla lettera c). Ciò anche tenendo conto della possibilità di reclutamento di personale medico tramite contratti a tempo determinato di lunga durata, decennale od ultra decennale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, secondo periodo della Legge n.139/2018, nonché della possibilità di trasformazione del rapporto lavorativo da tempo determinato ad indeterminato, in forza di quanto stabilito dal medesimo articolo 7, commi 4 e 5;

b) la possibilità, per il medico in formazione specialistica, di rifondere quanto dovuto all'Istituto per la Sicurezza Sociale prima della scadenza stabilita dal piano di cui alla lettera c) ed entro il termine della Scuola di Specializzazione. In tale caso il medico in formazione specialistica ha facoltà di risolvere anticipatamente il rapporto con l'Istituto per la Sicurezza Sociale, senza sostenere alcun onere aggiuntivo;

c) la regolamentazione della restituzione di quanto dovuto dal medico in formazione specialistica secondo apposito piano. Fatto salvo il rispetto del limite temporale massimo di cui alla lettera a), detto piano di restituzione può essere variato - di norma, in accordo fra le Parti – tenendo conto, fra l'altro, in particolare, dell'eventuale incremento della retribuzione legata alla tipologia di incarico conferito all'interessato, nonché dell'eventuale modifica della natura giuridica del rapporto in essere fra l'Istituto per la Sicurezza Sociale ed il medesimo medico.

3. Il medico in formazione specialistica è tenuto a comunicare il conseguimento del diploma di specializzazione secondo quanto indicato nei contratti di cui al comma 1.

4. Qualora il medico in formazione specialistica non provveda a sottoscrivere uno dei due contratti definitivi di cui al comma 1 ed a prendere prontamente servizio presso l'Istituto per la Sicurezza Sociale, fatti salvi i casi di forza maggiore, oppure interrompa anticipatamente il rapporto di lavoro o di collaborazione con l'Istituto per la Sicurezza Sociale oppure violi gravemente i termini del contratto, senza aver completato la restituzione di quanto dovuto, lo stesso è tenuto all'immediato pagamento integrale dell'importo dovuto aumentato di una penale pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del contributo erogato.".

Art. 5

(*Modifiche all'articolo 2-quater del Decreto Delegato n.53/2017*)

1. L'espressione "che abbiano conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia" di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1 del Decreto Delegato n.53/2017 è modificata in "che abbiano conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1".

Art. 6

(*Modifiche all'articolo 2-quinquies del Decreto Delegato n.53/2017*)

1. Il comma 2, dell'articolo 2-*quinquies* del Decreto Delegato n.53/2017 è così modificato:

"2. È condizione di ammissibilità della domanda di partecipazione la sottoscrizione del contratto preliminare per i medici aspiranti alla formazione specialistica di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2.".

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDICO, SANITARIO, SOCIO-SANITARIO E TECNICO-SPECIALISTICO IN AMBITO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO

Art. 7
(*Semplificazione dei procedimenti di concorso per il reclutamento di Dirigenti Medici (DIRMED) e di personale su PDR sanitari, socio-sanitari e tecnico-specialistici in ambito sanitario e socio-sanitario*)

1. Ai fini del reclutamento di DIRMED e di personale su PDR sanitari, socio-sanitari e tecnico-specialistici in ambito sanitario e socio-sanitario i seguenti termini sono così ridotti:
a) il termine per la presentazione della domanda di partecipazione a procedimento di concorso è non inferiore a dieci e non superiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;
b) il termine per la comunicazione del giorno e dell'ora delle prove è almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle stesse.
2. La domanda, la documentazione allegata e le comunicazioni relative al procedimento di concorso per il reclutamento delle figure professionali di cui al comma 1, possono essere formate e presentate in modalità elettronica come indicato nel bando.
3. La domanda e la documentazione allegata possono essere prodotte, anche in deroga alle disposizioni di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.159 e successive modifiche, in copia semplice, fatto salvo il potere dell'Ufficio Risorse Umane e Libera Professione (in seguito, brevemente, URULP) di richiedere l'originale o la copia autentica.
4. Nel procedimento di concorso per il reclutamento delle figure professionali di cui al comma 1, è inoltre ammessa, anche per i soggetti cittadini italiani non residenti o soggiornanti in Repubblica, in deroga all'articolo 3 della Legge n.159/2011 e successive modifiche, la produzione di dichiarazioni sostitutive e di dichiarazioni di conformità all'originale. Prima dell'assunzione in servizio presso l'ISS, il cittadino italiano non residente o soggiornante in Repubblica, è, tuttavia, tenuto, qualora abbia presentato le predette dichiarazioni, a produrre, a pena di decadenza della nomina, la certificazione richiesta dall'URULP, nei termini perentori indicati dall'Ufficio medesimo.
5. Il Comitato Esecutivo dell'ISS (in seguito, brevemente, CE) adotta annualmente il Piano dei Concorsi e Selezioni dell'ISS riferito alle figure professionali di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti con regolamento del Congresso di Stato. Detto Piano è sottoposto al Congresso di Stato ai fini della sua approvazione mediante delibera. A seguito dell'approvazione del Piano dei Concorsi e Selezioni dell'ISS, il CE è autorizzato all'emissione dei relativi bandi secondo le tempistiche ritenute congrue e senza necessità di ulteriori atti autorizzativi del Congresso di Stato; ciò a superamento delle disposizioni procedurali stabilite dalle vigenti norme sui concorsi ed altre forme di selezione.
6. La commissione giudicatrice nel procedimento di concorso per il reclutamento delle figure professionali di cui al comma 1 e la commissione di valutazione nel procedimento selettivo per la formulazione della proposta di nomina del Direttore di UOC sono direttamente nominate dal CE, senza necessità di autorizzazione del Congresso di Stato, e sono composte da almeno tre commissari effettivi in relazione a ciascuno dei quali è individuato un sostituto. La composizione di entrambe le Commissioni è così stabilita:
a) almeno un membro del CE, in qualità di Presidente;
b) il Direttore del Dipartimento di pertinenza dell'ISS che può essere sostituito da un collega Direttore di Dipartimento;
c) esclusivamente nel procedimento di concorso, il Direttore dell'UOC di pertinenza che può essere sostituito da un collega Dirigente Medico (DIRMED) in servizio presso la medesima UO

oppure da altro Direttore di UOC. In caso di reclutamento di personale il cui PDR sia connotato dallo svolgimento di mansioni trasversali a più Dipartimenti ovvero UO, il CE procede alla nomina del commissario e del suo sostituto fra i Direttori delle UOC interessate;

d) eventualmente, il Titolare di Posizione Organizzativa dell'URULP dell'ISS che può essere sostituito da altro funzionario dell'Ufficio medesimo;

e) eventualmente, un membro esterno in possesso di conoscenze e competenze nel settore di riferimento della figura professionale ricercata.

7. La graduatoria finale del procedimento di concorso per il reclutamento delle figure professionali di cui al comma 1, nonché quella del procedimento selettivo per la formulazione della proposta di nomina del Direttore di UOC, non è soggetta all'adozione del Congresso di Stato ed ha efficacia triennale dalla data di adozione da parte del CE.

8. Resta ferma la competenza del Congresso di Stato in relazione alla nomina del Direttore di UOC, ai sensi dell'articolo 10, comma 9 del Decreto Delegato 12 novembre 2024 n.171.

9. Nel procedimento di concorso per il reclutamento delle figure professionali di cui al comma 1, l'accertamento di conoscenze informatiche di base di cui all'articolo 6, comma 1 del Decreto Delegato n.106/2012, nell'ambito del modulo di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a) della Legge n.107/2009, non è obbligatorio.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento al procedimento di concorso internazionale, a modifica delle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della Legge n.147/2017 ed al Decreto Delegato n.26/2018.

11. In deroga ai requisiti di ammissione stabiliti dall'Allegato 3 alla Legge n.139/2018, il medico in formazione specialistica può partecipare a procedimento di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di DIRMED per il quale sia richiesto il possesso di specializzazione in relazione alla quale l'interessato stia effettuando il relativo percorso di formazione.

12. Il procedimento di concorso per il medico in formazione specialistica è lo stesso previsto per il reclutamento dei medici specialisti.

13. I medici in formazione specialistica risultati idonei in esito al concorso sono inseriti in una graduatoria, avente anch'essa validità triennale, dedicata e distinta da quella dei medici specialisti.

14. L'ISS può attingere alla graduatoria speciale in corso di validità dei medici in formazione specialistica di cui al comma 13 per assunzioni a tempo determinato.

15. Al conseguimento della specializzazione il rapporto di lavoro dell'interessato che abbia stipulato contratto a termine ai sensi del comma 14 si trasforma a tempo indeterminato in presenza delle seguenti condizioni cumulative:

a) la graduatoria del concorso sia ancora vigente;

b) non siano disponibili, all'assunzione a tempo indeterminato, soggetti utilmente collocati nella graduatoria dei medici specialisti;

c) sia espletata, con esito positivo, la procedura di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5 e comma 6, primo periodo della Legge n.139/2018.

CAPO IV
MODIFICA DELL'ALLEGATO 2 ALLA LEGGE N.139/2018

Art. 8
(*Modifica della retribuzione del DIRMED con incarico professionale a livello 1*)

1. Le seguenti voci della retribuzione stabilita dall'Allegato 2 alla Legge n.139/2018 per il DIRMED con incarico professionale a livello 1 sono così modificate:

a) indennità di specificità medica: euro 360,00 (trecentosessanta/00);

b) indennità di complessità: euro 305,00 (trecentocinque/00);

c) indennità di esclusività: euro 115,00 (centoquindici/00);

d) retribuzione di risultato massima: euro 200,00 (duecento/00).

CAPO V
MODIFICA AL DECRETO DELEGATO N.1/2026

Art. 9
(*Modifica dei criteri per l'individuazione della retribuzione del DIRMED con esperienza professionale maturata presso strutture private e presso strutture estere*)

1. Il comma 4, dell'articolo 7 del Decreto Delegato n.1/2026 è così modificato:
"4. L'anzianità di servizio prevista rispettivamente dall'articolo 11 e dall'articolo 12 del Decreto Delegato n.171/2024 per il conferimento di incarichi di responsabilità e di incarichi di posizione professionale è intesa sia con riferimento al periodo di lavoro prestato presso l'ISS sia con riferimento al periodo di lavoro prestato presso strutture private sammarinesi e presso strutture, pubbliche e private accreditate, di Stati esteri nei confronti dei quali esistano convenzioni di cooperazione e collaborazione in ambito sanitario. Ai fini della determinazione del profilo di responsabilità oppure del profilo professionale di prima assunzione di Dirigente Medico (DIRMED) precedentemente dipendente di strutture private sammarinesi o di strutture estere, pubbliche e private accreditate, si considera la tipologia di incarico, gestionale o professionale, da ultimo ricoperta dall'interessato presso la struttura esterna all'ISS di provenienza. Qualora l'ultimo trattamento economico netto riconosciuto al Dirigente Medico dalla struttura esterna all'ISS di provenienza risulti superiore rispetto alla retribuzione netta di prima assunzione presso l'ISS a lui spettante in applicazione del criterio di cui al periodo precedente, il Comitato Esecutivo dell'ISS ha facoltà di autorizzarne il reclutamento sulla qualifica e livello immediatamente superiore.".

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 10
(*Norme di coordinamento*)

1. Il termine massimo di cinque anni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto Delegato n.151/2022 è modificato nel termine massimo di quindici anni.
2. Le novelle introdotte dagli articoli 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche alla formazione specialistica dell'operatore sanitario già dipendente dell'ISS, regolata dal Decreto Delegato n.151/2022.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 ottobre 2026/1726 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gerardo Giovagnoli – William Casali

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi